

COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

N. 22

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'anno **2016**, addì **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **20:30** in Loiano, nella Sala delle Adunanze della Casa Comunale , aperta al pubblico.

Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1) CARPANI PATRIZIA	SI
2) NANNI ROBERTO	SI
3) FERRONI LORENZO	SI
4) NALDI GIULIA CELSA	NO
5) ROCCA ALBERTO	SI
6) OGULIN KARMEN	SI
7) ZANOTTI IVANO	NO
8) DALL'OMO ELISA	SI
9) BIANCONCINI MASSIMO	SI
10) IMBAGLIONE TAMARA	SI
11) BACCOLINI FRANCESCA	SI
12) VISINELLI LUCA	NO
13) ZAPPATERRA DANILO	SI

Assenti giustificati i consiglieri: **NALDI GIULIA CELSA; ZANOTTI IVANO**

Partecipa il Segretario Comunale **LETIZIA RISTAURI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **SINDACO PATRIZIA CARPANI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: **BIANCONCINI MASSIMO, DALL'OMO ELISA, ZAPPATERRA DANILO.**

COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

☒ Si esprime parere favorevole.

☐

Loiano, 28/04/2016

IL RESPONSABILE DI AREA
ROSSETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

☒ Si esprime parere favorevole.

☐

Loiano, 28/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ROSSETTI CINZIA

OGGETTO:

**MODIFICA REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce il tema della modifica del regolamento sull'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni: *"Sono stati rivisti i punti sul Responsabile, Sul piano generale degli impianti e sui pagamenti tardivi/sanzioni. Tutti aspetti già trattati in commissione e già sviscerati. Sono modifiche solo tecniche"*.

RICHIAMATO l'art. 7 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in forza del quale il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2004, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 con il quale si differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali al 30 aprile 2016;

RICHIAMATO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che la Legge di Stabilità 2016 ha abrogato l'IMUS prevista dal D.Lgs. 23/2011 e mai entrata in vigore; pertanto continua a trovare applicazione per il Comune di Loiano l'imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO il regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 20/12/1994 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di apportare alcune modifiche al regolamento in oggetto collegate in particolare a:

- Funzionario Responsabile;
- Piano generale degli impianti;
- Pagamenti tardivi;
- Superficie impianti;
- Sanzioni;

VISTO l'allegato regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni (modifiche evidenziate in grassetto);

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 26 aprile 2016 e che la registrazione audio della seduta verrà pubblicata sul sito internet istituzionale assieme alla registrazione del Consiglio Comunale e conservata gli atti;

RITENUTA la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 42 del T.U. Enti Locali citato;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del T.U. Enti Locali citato;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. Enti Locali citato;

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Imbaglione, Baccolini, Zappaterra), resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di modificare il vigente regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, così come

evidenziato nel documento allegato, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (modifiche evidenziate in grassetto);

2. di demandare all'Area Risorse e Attività Produttive - Servizio Tributi - la trasmissione di copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente, con apposita votazione resa per alzata di mano con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Imbaglione, Baccolini, Zappaterra) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO:
MODIFICA
REGOLAMENTO DI
APPLICAZIONE DELL'
IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ E
PER L'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI



COMUNE DI LOIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO
DI APPLICAZIONE**

DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione consiliare n. 119 del 20/12/1994

Modifiche: Deliberazione di C.C. n. 116 del 22/12/1999

Deliberazione di C.C. n. 3 del 27/01/2000

Deliberazione di C.C. n. 6 del 9/01/2002

Deliberazione di C.C. n. 20 del 27/02/2007

Deliberazione di C.C. n. 22 del 29/04/2016

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Loiano sono soggette, rispettivamente, ad una imposta od al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che alle norme del presente regolamento.

Art. 2

Classificazione del Comune

1. In applicazione dell'art. 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 il Comune di Loiano è da considerarsi appartenente alla V classe (comuni fino a 10.000 abitanti), in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 3

Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento sul c/c bancario di Tesoreria Comunale o a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario. I versamenti sono effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 8 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 per quanto riguarda la pubblicità ed alla richiesta di cui all'art. 19 del citato decreto per quanto riguarda le pubbliche affissioni.

2. abrogato.

3. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, dovrà essere usato il bollettino predisposto con Decreto a cura del Ministro delle Finanze.

4. Fino alla predisposizione del modello suddetto, sono validi i versamenti effettuati con i bollettini attualmente in dotazione.

5. Si applicano integralmente le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'art. 9 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

6. Non è dovuto alcun versamento nel caso in cui l'imposta o il diritto dovuto sia di

importo inferiore a Euro 2,00 (due).

Art. 4

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. L'ufficio comunale procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente apposito avviso. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata.

Gli avvisi d'accertamento possono essere notificati anche nelle seguenti forme:

- invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
- da messi notificatori nominati ai sensi del comma 179 art. 1 L. 296/2006;
- se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, mediante consegna dell'atto nelle mani del medesimo da parte della persona addetta all'Ufficio nominata appositamente ai sensi del comma 179 art. 1 L. 296/2006.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, non si procede in ogni caso all'emissione di avvisi di accertamento nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta (compresi sanzioni ed interessi) sia inferiore ad € 15,00.

3. Il comune, decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento, procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti anche a mezzo della procedura prevista dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910. I ruoli o le ingiunzioni fiscali devono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 4 bis

Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno del versamento non dovuto. Gli interessi sono computati nella misura del tasso di interesse legale.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 15,00 (compresi interessi).
4. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed a annualità diverse.

Art. 5

Funzionario Responsabile

1. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. **Le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione ed al rimborso dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono attribuite al responsabile del Servizio Tributi.**

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Art. 6

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si intende per attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

Art. 7

Soggetto passivo

1. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 8

Obbligo della dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al Concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento (o diversa scadenza prevista dall'art. 18-ter del presente regolamento), sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 9 Casi di omessa dichiarazione

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
- all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;

- all'art. 13 - effettuata con veicoli;

- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile;

del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;

- all'art. 15:

- comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
- comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
- comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;
- comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 10

Modalità di applicazione dell'imposta

1. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 11

Piano generale degli impianti

~~1. Entro il 30 giugno 1995, i Responsabili del Servizio Urbanistica e LL.PP. e Polizia Municipale, congiuntamente proporranno alla Giunta Comunale, in applicazione del presente Regolamento, il " Piano Generale degli impianti".~~

1. Il " Piano Generale degli impianti" è predisposto dall'Ufficio Tecnico, con la collaborazione dell'Ufficio Tributi e della Polizia Municipale, ed è approvato, così come le successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione di Giunta Comunale.

2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:

- a) il censimento degli impianti in atto;
- b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

Art. 12

Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari

1. Il piano generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:

- a) Numero impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
- b) Numero impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
- e) Numero impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
- d) Numero impianti ai margini delle strade.

Art. 13

Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente Regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.

3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile dell'Area competente ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

4. L'autorizzazione:

- per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507);
- per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507), superiori a 30 giorni;

sarà rilasciata dal Responsabile dell'Area competente sentita la Commissione Edilizia.

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente

comma 1 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di due mesi.

Art. 14

Esposizione della pubblicità a cura del Comune

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.
2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

Art. 15

Divieti generici

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 95.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 16

Limitazioni e divieti

1. E' vietata la pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico fisso o mobile su tutto il territorio comunale.
2. E' parimenti vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale ambulante in tutto il territorio comunale.
3. L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi similari può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione,

le dimensioni e le iscrizioni essi non possano nuocere all'estetica e al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità e del traffico.

Art. 17

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero, su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta, è dovuto il pagamento di un canone di affitto o di concessione nella misura stabilita dal Comune, nonché il pagamento del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche, quando sia dovuta.

Art. 18

Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta per la pubblicità di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 7 comma 7 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e le maggiorazioni previste dall'art. 3, comma 6, del suddetto Decreto, sono applicate nella misura stabilita dalla legge ed adottate con atto di Giunta Comunale.

2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

~~Art. 18-bis~~

~~Pagamenti tardivi~~

~~1. Limitatamente ai pagamenti in scadenza nel corso dell'esercizio finanziario 1999, in caso di versamento dell'imposta dovuta da parte del contribuente oltre i termini previsti, effettuato entro sessanta gironi dalla scadenza, il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'accertamento d'ufficio, con rinuncia all'applicazione di soprattasse e interessi.~~

Art 18-ter

Proroga scadenza pagamenti

1. Nel caso in cui, a seguito di norme di rango statale, il termine per la deliberazione delle tariffe, delle aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi, venga posticipato rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente, la scadenza per il pagamento dell'imposta viene spostata dal 31 gennaio al 30 aprile dell'anno di riferimento.

2. abrogato.

Art. 18- quater

1. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

TITOLO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19

Oggetto

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale. Il Comune di Loiano garantisce, quindi, l'affissione negli impianti specificamente individuati nel "Piano Generale degli impianti" di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque priva di rilevanza economica. Il Comune di Loiano prevede altresì nel "Piano generale degli impianti" di individuare gli spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 20

Superficie degli impianti

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. **14 ~~23,80~~** (minimo 12) per ogni mille abitanti.
2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Art. 21

Ripartizione della superficie e degli impianti

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 20, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue :

- | | |
|--|-----|
| a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica | 15% |
| b) alle affissioni di natura commerciale | 75% |
| c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette | 10% |
| TOTALE 100% | |

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 22

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione,
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate al Comune di Loiano è stabilita con deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dalla legge per i Comuni di Classe V.

Art. 23

Affissioni dirette

1. L'utilizzo degli spazi per l'effettuazione delle affissioni dirette di cui alla lettera e) primo comma del precedente art. 21 potrà avvenire dietro richiesta effettuata al servizio competente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con allegata la specifica documentazione:
 - a) copia della preventiva autorizzazione, concessione o permesso di installazione dei singoli impianti a norma della legge e dei regolamenti comunali vigenti, rilasciate a cura del servizio competente ai diretti interessati;
 - b) copia del manifesto dei diretti interessati da affiggere relative dimensioni, numero e formato dei singoli fogli, durata luoghi di esposizione.
2. In mancanza di detta documentazione l'autorizzazione non sarà rilasciata.
3. Si applica la tariffa sulla pubblicità prevista con deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dalla legge per i Comuni di Classe V.
4. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, il Comune (direttamente o tramite il proprio Concessionario) ha diritto ad effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità e compensi di sorta.

Art. 24

Riduzioni del diritto

1. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 20 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 25

Esenzioni dal diritto

1. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 26

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 26 bis

Affissioni abusive

1. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

TITOLO IV — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Sanzioni tributarie ed interessi

1. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Gli interessi sono computati nella misura del tasso di interesse legale.

Art. 28

Gestione del Servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune di Loiano in gestione diretta.

Art. 29

Durata della Concessione

1. Il Comune di Loiano, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del citato D. Lgs. 507/93.

Art. 30

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni della legge o del presente Regolamento si applica l'art. 24 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per quanto riguarda la pubblicità abusiva il Comune o il Concessionario deve effettuare la immediata copertura, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria.
3. Verrà inoltre disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi e per gli effetti previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
4. **La sanzione è irrogata dal responsabile della Polizia Municipale.**
5. **Nel caso di sanzione elevata nei confronti di persone giuridiche l'autorità competente a ricevere il ricorso ex art. 17 L. 689/81 è il SUAP associato presso l'Unione dei Comuni Savena-Idice; nel caso di sanzione elevata nei confronti di persone fisiche l'autorità competente a ricevere il ricorso è l'Ufficio Tributi del Comune di Loiano.**

6. Per la pubblicità abusiva l'Ufficio Tributi provvederà inoltre ad accertare il tributo omesso oltre ad interessi e sanzioni.

Art. 31

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e in particolar modo il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 32

Entrata in vigore e inserimento nella raccolta dei Regolamenti Comunali

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.90 n. 142 e dello Statuto Comunale, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore nei termini previsti al 4° comma dell'art.3 del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507.

2. La Segreteria provvedere ad inserire il presente Regolamento nella raccolta dei Regolamenti Comunali.

COMUNE DI LOIANO (BO)

Il 27 aprile 2016 il Revisore Unico del Comune di Loiano, ha redatto il presente verbale, avente ad oggetto la formulazione del proprio

Parere sulla proposta di

deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22 aprile 2016

avente ad oggetto la modifica del regolamento

**di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio
delle pubbliche affissioni**

Dopo avere esaminato il citato documento sottopostogli, il sottoscritto Revisore Unico, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7 del TUEL

espone quanto segue

Premesso

- che la Legge di Stabilità 2016 ha abrogato l'imposta municipale secondaria (IMUS) prevista dal D. Lgs. 23/2011 e mai entrata in vigore e che pertanto continua a trovare applicazione per il Comune di Loiano l'imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;
- che con decreto in data 01 marzo 2016 il Ministero dell'Interno ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali al 30 aprile 2016;
- che ai sensi dell'art. 42 del TUEL è di competenza del Consiglio Comunale deliberare sull'argomento in oggetto;

Visto

il vigente regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio per le pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 20 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto

di quanto indicato e previsto nel nuovo regolamento disciplinante l'imposta ed il diritto de quibus e specificatamente delle modifiche rispetto al precedente;

Considerato

che le modifiche che l'Amministrazione Comunale intende apportare al sopra ricordato vigente regolamento – così come risultanti dal documento allegato alla proposta di deliberazione in esame ed in quest'ultima dettagliatamente riassunte - appaiono rispondenti agli interessi del Comune nell'ambito della politica economica che lo stesso Comune intende adottare;

Preso atto

del fatto che l'atto in esame ha ottenuto il parere favorevole

- del Responsabile di Area in ordine alla regolarità tecnica e
 - del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
- tutto quanto sopra esposto

il sottoscritto Revisore Unico

esprime parere favorevole

**sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22 aprile 2016
sulla modifica del regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e
per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni
così come risultanti dal documento allegato alla proposta di deliberazione in esame**

Il Revisore Unico del Comune di Loiano (BO)

(Alessandro Monteleone)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sindaco Carpani Patrizia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ristauri Letizia

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

☒ la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;
☒ la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 27 giugno 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ristauri Letizia

- La presente deliberazione è stata affissa all'Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 27 giugno 2016 al 12 luglio 2016, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.
 - La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/07/2016
- ☒ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)
- ☐ essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Loiano, lì 07/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ristauri Letizia
